

TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del giudice del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato Dott. Guido Romano,

premesso che, con ricorso depositato in data 6 aprile 2016, il Sig. omissis nella qualità di ex liquidatore della società omissis, chiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della predetta società, dichiarata estinta in data 19 ottobre 2009;

premesso ancora che, a fondamento della istanza, il ricorrente evidenziava che la società omissis in liquidazione, diversamente da quanto indicato nel bilancio finale di liquidazione, è titolare di talune attività attive e, più precisamente, dei crediti derivanti da premi relativi a due polizze di riscatto emesse dalla società dell'importo di € 31.849,60;

ritenuto che l'art. 2495 c.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto delle società) prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti

possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma).

considerato che le sezioni unite hanno poi precisato che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

ritenuto, per come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014) nonché da questo stesso Giudice del registro (provvedimento del 19 aprile 2016), che - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle

Decreto, Tribunale di Roma Dott. Guido Romano n. 7214 del 30 settembre 2016

imprese in riferimento a un fenomeno *latu sensu* successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge";

ritenuto che tra tali presupposti *ex lege* della cancellazione dal Registro va tuttora annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese;

ritenuto, in particolare, che dalla indefettibilità *ex lege* della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale quella in esame (per come si evidenzierà *infra*), che si risolvono nella sostanziale pretermissione del procedimento endosocietario ovvero nella sua non completezza risultando ancora la concomitante presenza di attività da liquidare e passività da soddisfare;

considerato, infatti, che, in tali ipotesi, l'intero meccanismo di cui all'art. 2495 c.c. viene ad essere mancante;

considerato che, nel caso di specie, nella propria relazione, nel bilancio finale di liquidazione risulta la sussistenza di un attivo circolante di €. 10.288,00 di cui €. 1.015,00 di disponibilità liquide ed €. 9.273,00 per crediti esigibili entro l'anno successivo;

considerato, quindi, che le attività pure presenti non sono state oggetto di alcuna attività di recupero pur essendo tali azioni concretamente possibili, non avendo provveduto il liquidatore a svalutare i crediti che, anzi, sono stati indicati come esigibili entro l'anno successivo;

ritenuto che, dal medesimo bilancio, risulta la contemporanea presenza anche di poste debitorie che, non avendo proceduto il liquidatore alla realizzazione dell'attivo, non è stato possibile soddisfare;

ritenuto che dalle stesse parole del liquidatore e dai dati esposti si evince chiaramente che quello depositato presso il registro delle imprese non appare riconducibile allo schema formale di bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione (o, meglio, l'attività di liquidazione, pur iniziata, non è stata portata a termine), non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie;

Decreto, Tribunale di Roma Dott. Guido Romano n. 7214 del 30 settembre 2016

ritenuto, in particolare, che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma 'diretta' di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio;

considerato che l'esame appena svolto non esula dai poteri dell'ufficio del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in quanto esso ha ad oggetto la qualificazione dell'atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una verifica del tutto estrinseca, e dunque non di merito, in relazione alla contemporanea sussistenza di voci attive e passive;

ritenuto, dunque, che l'ufficio del registro ha l'obbligo di valutare se l'atto depositato per l'iscrizione presenti gli elementi minimi per essere identificato quale bilancio finale di liquidazione e, in caso di esito negativo di tale valutazione, rifiutare l'iscrizione;

considerato che, alla luce di quanto appena evidenziato, l'iscrizione della cessazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge;

ritenuto, dunque, che ai sensi dell'art. 2191 c.c. deve essere disposta la cancellazione dell'iscrizione, eseguita in data 31 luglio 2015, relativa alla cessazione della società omissis in liquidazione in quanto intervenuta in difetto dei presupposti di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscrizione, eseguita in data 19 ottobre 2009, relativa alla cessazione della società omissis in liquidazione.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 22 settembre 2016

**Il Giudice del registro delle imprese
Dott. Guido Romano**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*